

## CONTRATTO DI COLLABORAZIONE LIBERO PROFESSIONALE

Tra l'Agenzia Dogane e Monopoli, Direzione Territoriale III per il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia dell'Agenzia Dogane e Monopoli, di seguito "ADM";

Il Dott./la Dott.ssa ....., nato/a a ..... il ....., residente in ....., via....., P. I.V.A. ...., abilitato / a all'esercizio della professione di Medico Chirurgo, iscritto / a all'Ordine Professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di ..... dal ..... al n. .... di seguito "collaboratore professionista"

### PREMESSO

Con direttiva del Comitato Tecnico di ADM del 14 marzo 2020 prot.7310 / RI, veniva deciso di costituire una *task force* medica al fine di dare compiutamente attuazione alle prescrizioni del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID19 negli ambienti di lavoro";

Detta *Task force* si propone quindi di fornire l'assistenza medica necessaria al fine di ridurre i rischi di contagio e di esposizione al contagio dei dipendenti;

Nella conferenza dei Direttori di ADM del 16 marzo 2020 venivano dettate le linee guida e le modalità organizzative e operative di intervento della *Task Force* medica;

Tutto ciò premesso  
si conviene e stipula quanto segue:

### Art. 1 - Oggetto dell'incarico

1. Il collaboratore professionista è incaricato di svolgere l'attività professionale di medico chirurgo, cui è regolarmente abilitato, avente ad oggetto l'attività di assistenza medica finalizzata alla prevenzione della diffusione del contagio da COVID19 da effettuarsi in favore del personale dell'Agenzia operante presso gli uffici della provincia di ..... o, a fini preventivi, dei soggetti potenzialmente fonte di contagio per il predetto personale, secondo le direttive all'uopo impartite dal Coordinatore della *task force*.
2. Tra le mansioni oggetto dell'assistenza professionale vi sono le seguenti:
  - a. prestazioni finalizzate alle attività di *screening* definite dal Coordinatore della *Task Force* medica;
  - b. intervento in loco, sia presso le sedi di ADM sia dove vi sia esigenza di assistenza, al fine di effettuare le opportune valutazioni mediche e di gestire le eventuali criticità nel rispetto dei protocolli in materia di lotta alla diffusione di COVID19, valutando altresì la necessità di effettuare il test medico diagnostico, o la necessità di adottare altre misure di prevenzione e/o contenimento, nel rispetto delle direttive e dei protocolli indicati da ADM;
  - c. ogni altra attività di assistenza medica indicata da ADM con le finalità preventive di cui sopra.

Art. 2 - Modalità di svolgimento della collaborazione ed obblighi del professionista

1. Tale attività verrà svolta dal collaboratore professionista, nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, senza vincolo di subordinazione, mediante utilizzo di autovettura, attrezzature e mezzi propri e sotto la propria responsabilità.
2. ADM metterà a disposizione, una volta testata l'operatività, l'apparecchiatura necessaria ad effettuare il test di positività al virus COVID19 ed i locali idonei all'interno delle sedi di ADM nei quali effettuare le visite e le prestazioni.
3. Al collaboratore professionista, il quale sottoscrivendo, accetta, viene in ogni caso richiesto di svolgere il proprio incarico secondo le modalità pattuite in funzione delle esigenze aziendali secondo gli standard di qualità professionale riconosciuti nell'ambito della disciplina normativa della professione svolta e della deontologia professionale e, secondo quanto espressamente stabilito dal Codice di Deontologia Medica del 2014 che il collaboratore professionista dichiara di conoscere, interagendo con l'organizzazione di ADM secondo le regole stabilite e tenendo conto dei compiti, ruoli e funzioni assegnati, oltre che delle procedure operative in atto, in rapporto alla necessaria coordinazione tra l'attività svolta e le finalità del predetto incarico.
4. Il collaboratore professionista si obbliga ad eseguire personalmente l'incarico oggetto del contratto, adempiendo correttamente alle sue obbligazioni ed eseguendo il contratto in buona fede, con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni effettuate. Il collaboratore professionista è altresì tenuto a prestare la propria attività garantendo il massimo impegno nel rispetto dei principi della migliore tecnica, conformando la propria attività alle linee guida ed agli standard internazionali emessi da società scientifiche, nonché alle prescrizioni regionali ed ai protocolli più idonei.
5. Il collaboratore professionista dovrà altresì rispettare il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. n. 62, del 16.4.2013.
6. Il collaboratore professionista è consapevole dei rischi professionali inerenti all'attività svolta, in particolare riferimento al rischio di contagio, e sarà responsabile per eventuali danni prodotti, da Lui provocati a se stesso e/ o a terzi nell'esecuzione del presente contratto, addebitabili a colpa, colpa grave o dolo, rinunciando a qualsivoglia azione o pretesa nei confronti di ADM in caso di sinistro o evento dannoso. Inoltre, sarà ritenuto personalmente ed esclusivamente responsabile degli eventuali danni causati agli assistiti in conseguenza delle prestazioni professionali dallo stesso personalmente svolte manlevando espressamente ADM da qualsiasi pretesa al riguardo.
7. In relazione a quanto sopra, il collaboratore professionista dovrà fornire prova di copertura assicurativa per responsabilità professionale per colpa e colpa grave, con massimale minimo pari a Euro 250.000,00.
8. Il collaboratore professionista si obbliga altresì a presentare una propria polizza assicurativa personale relativa agli infortuni sul lavoro.
9. La stipulazione delle polizze di cui sopra dovrà essere ad eguatamente documentata

con la consegna di copia del relativo contratto e della quietanza di pagamento e le

stesse dovranno essere in corso di validità per tutto il periodo di durata del presente contratto di collaborazione professionale. Il collaboratore professionista si obbliga espressamente alla osservanza delle indicazioni organizzative della Direzione e di ADM e dei protocolli operativi generali emessi da ADM.

10. E' fatto salvo, in ogni caso, ed in particolare nei casi di inosservanza delle indicazioni organizzative della Direzione di ADM e / o dei protocolli emessi da ADM, la possibilità di chiedere al professionista il risarcimento per l'eventuale danno e / o il peggior danno subito.

#### Art. 3 - Decorrenza, durata e scioglimento

1. Il presente contratto di collaborazione professionale ha decorrenza dal primo giorno lavorativo successivo alla sua sottoscrizione e durata di mesi sei (6); non è soggetto a rinnovo tacito, ma è rinnovabile con comunicazione anche via PEC da parte di ADM. In particolare, le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto potrà essere risolto ad iniziativa di ciascuna delle parti qualora le reciproche obbligazioni non siano adempiute secondo le modalità convenute, oltre che per impossibilità sopravvenuta della prestazione di una delle parti e a causa della accertata perdita dei requisiti necessari al suo svolgimento e del venir meno delle condizioni che hanno determinato il conferimento del relativo incarico (tra queste ultime la decretazione del termine dello stato emergenziale conseguente alla pandemia da Covid-19), con conseguente effetto liberatorio dall'obbligo di prestazione per la parte che vi era tenuta, secondo le norme vigenti.

2. Il rapporto professionale si risolverà, con decorrenza immediata, per ogni altra ipotesi di giusta causa. In particolare qualora il collaboratore professionista si renda colpevole di gravi negligenze, con particolare riferimento alle norme del vigente Codice di deontologia medica, nonché alle disposizioni in tema di privacy, sicurezza e responsabilità amministrativa degli Enti.

#### Art. 4 - Impegno professionale

1. Il collaboratore professionista si impegna a prestare la propria opera, con un impegno orario da concordare con ADM in relazione alle attività di *screening* da svolgere.

#### Art. 5- Trattamento economico

1. Il compenso onnicomprensivo lordo per la prestazione richiesta alle condizioni di cui al presente disciplinare è fissato in euro 100,00 (cento/00) per la prima ora o frazione di ora di prestazione della giornata; decorsa la prima ora, per ogni 15 minuti di prestazione sono riconosciuti ulteriori euro 25,00 (venticinque / 00).

2. La durata delle prestazioni, preventivamente concordate con il Coordinatore della Task Force Medica, è attestata dal funzionario ADM di riferimento presso la sede di svolgimento o di riferimento della prestazione resa.

3. Nel caso si rendano necessarie una o più prestazioni domiciliari, ferma restando l'attribuzione dei rimborsi previsti per gli spostamenti come disciplinati dai commi seguenti, e la circostanza che le prestazioni devono essere preventivamente autorizzate dal Coordinatore della Task Force Medica, per ogni prestazione, a prescindere dalla durata, è riconosciuto un compenso onnicomprensivo di euro 100,00

(cento /00).

4. Nel caso di più prestazioni domiciliari da rendersi nella medesima giornata,

l'attribuzione del rimborso previsto per gli spostamenti, di cui al comma successivo, è riconosciuta una sola volta avendo a riferimento la residenza più lontana dalla sede ADM di riferimento.

5. Qualora la sede/le sedi di ADM di riferimento per lo svolgimento della prestazione distino fino a 40 Km dalla residenza o dal domicilio indicati dal collaboratore professionista, non è riconosciuto alcun indennizzo di percorrenza. Se la distanza è compresa tra i 41 e i 150 Km, a titolo di rimborso forfettario, è riconosciuto un indennizzo di percorrenza pari a euro 50,00 (cinquanta). Se la distanza da entrambi è compresa tra i 151 e i 250 Km, a titolo di rimborso forfettario, è riconosciuto un indennizzo di percorrenza pari a euro 75,00 (settantacinque / 00). Se la distanza da entrambi è superiore a 151 Km, a titolo di rimborso forfettario, è riconosciuto un indennizzo di percorrenza pari a euro 100,00 (cento/ 00).

6. Per interventi notturni, dopo le ore 20 e sino alle ore 8.00 o in giorni festivi, ferme restando le misure dell'indennizzo di percorrenza, i compensi di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate del 30%.

7. Il compenso sopra indicato deve intendersi I.V.A. esente ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, al lordo della ritenuta a titolo di acconto I.R.P.E.F. Il compenso come sopra determinato è dalle parti riconosciuto proporzionato alla attività richiesta al collaboratore professionista e all'utilità conseguente dell'ADM.

8. La corresponsione del compenso e degli eventuali indennizzi avverrà sulla base di apposito rendiconto mensile della prestazione svolta e di regolare documento fiscale approvato da ADM salva in ogni caso la verifica della compatibilità della prestazione svolta con le presenti condizioni e modalità di svolgimento dell'attività, oltre che con gli obiettivi ed i risultati prefissati, da effettuarsi a cura di ADM.

#### Art. 6 - Rimborsi spese ed altri accordi economici

1. Il compenso sopra pattuito è comprensivo del rimborso per spostamenti ed ogni altro costo inerente sulla prestazione professionale.

#### Art. 7- Dichiarazioni del collaboratore

1. Il collaboratore professionista dichiara sotto la propria responsabilità che le prestazioni che è chiamato a svolgere rientrano nell'oggetto dell'arte o della professione esercitata dallo stesso abitualmente in forma di lavoro autonomo, per il quale risulta titolare di apposita Partita Iva. Il collaboratore professionista dichiara altresì di non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi con ADM tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell'incarico. Il collaboratore si impegna a non divulgare o comunque a non utilizzare per fini estranei a quelli previsti dal presente contratto dati o fatti inerenti ad ADM e ai soggetti oggetto di prestazione, né i documenti dei quali dovesse venire a conoscenza.

2. Il collaboratore professionista, preso atto del documento aziendale di informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza in atto presso ADM, si impegna ad osservare le dispo-

## PROT /RU DEL

zioni di ADM per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ad utilizzare correttamente le eventuali attrezzature, i mezzi ed i locali che ADM mette a sua disposizione per lo svolgimento dell'incarico, ad utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione.

### Art. 8 - Attività di verifica

1. ADM e il Coordinatore della Task Force Medica coordineranno e vigileranno sul corretto esercizio dell'attività svolta dal collaboratore professionista.

### Art. 9 - Disciplina fiscale e previdenziale applicabile

1. Le parti fanno rinvio alla normativa vigente in materia di redditi di lavoro autonomo. Le prestazioni di cui al presente disciplinare sono esenti da I.V.A. a norma dell'art. 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, come confermato dal Decreto del Ministro della Salute in data 17 maggio 2002.
2. Salvo eventuale esonero a norma di legge sulla base di espressa dichiarazione del Professionista, all'atto dell'erogazione del compenso o di acconti, ADM opererà una ritenuta a titolo di acconto IRPEF ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e successive modificazioni e integrazioni.
3. In relazione agli obblighi previdenziali ed assistenziali sarà cura del professionista a provvedere a tutti gli adempimenti iscrivitivi dichiarativi e contributivi nei confronti degli Istituti di Previdenza ed Assistenza, esonerando l'azienda da ogni responsabilità in merito.

### Art. 10 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso riferimento alle norme di legge e consuetudinarie regolanti i rapporti di lavoro autonomo in quanto applicabili.
2. Le Parti, inoltre, per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, unico atto di regolamentazione del rapporto, richiamano le disposizioni di cui agli artt. da 2229 a 2237 e segg. del c.c., restando esclusa l'applicabilità di ogni diversa disposizione normativa esterna, anche di carattere collettivo, che regolamenti il rapporto libero professionale dei medici.

### Art. 11 - Controversie

1. Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico ed alla liquidazione dei compensi previsti dal presente contratto sono devolute alla competenza del Foro di Roma, eletto come Foro convenzionale esclusivo.

IL COLLABORATORE PROFESSIONISTA      IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

---

Le parti sottoscrivono ed approvano espressamente le clausole contenute negli artt. 2[Modalità di svolgimento della collaborazione ed obblighi del professionista), 4 (Decorrenza durata e scioglimento), 5 (Impegno orario e assenze), 6 (Trattamento economico), Art. 7 (Rimborsi spese ed altri accordi economici) 9 (Attività di verifica) e 10 (Disciplina fiscale e previdenziale applicabile).

IL COLLABORATORE PROFESSIONISTA IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Ai sensi della vigente normativa in materia di tutela della privacy, il collaboratore professionista, D ott. ...., autorizza il trattamento dei miei dati personali finalizzato agli adempimenti connessi e previsti dal presente contratto, esclusa l'autorizzazione preventiva che invece dovrà essermi appositamente richiesta in caso di utilizzo degli stessi dati al di fuori di tale ambito e per scopi di diversa natura.

IL COLLABORATORE PROFESSIONISTA